

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2717)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste)
della Camera dei deputati nella seduta del 1º febbraio 1968
(V. Stampato n. 4771)*

**d'iniziativa dei deputati LORETI, TRUZZI, AVERARDI, ABATE, CERUTI Carlo, DE
LEONARDIS, DI VAGNO, IMPERIALE, PELLICANI e SCARASCIA MUGNOZZA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 febbraio 1968*

Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756,
concernente norme in materia di contratti agrari

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa o non e comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni.